

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 febbraio 2018, n. 63

Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA Modalita' di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonche' per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile.

OGGETTO: Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA Modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 17 "Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile";

SENTITO, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 17 del 1995, il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (C.T.F.R.);

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 concernente: "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali già assegnate alle province in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTO il documento "LINEE GUIDA Modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile" predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, che fa parte integrante del presente provvedimento, (Allegato 1);

RITENUTO che, il documento redatto possa garantire un comportamento unitario da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle autorizzazioni delle zone per

l'allenamento e l'addestramento dei cani nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile e che tali soggetti, all'atto del rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza, dovranno provvedere a verificare quanto stabilito dal documento in questione;

RITENUTO, conseguentemente necessario, approvare il documento: "LINEE GUIDA Modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile";

DELIBERA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di approvare il documento: "LINEE GUIDA Modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile" (Allegato 1) che fa parte integrante del presente provvedimento;

La presente deliberazione, completa dell'allegato sopracitato, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it.

Legge regionale 2 maggio 1995, n.17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”

LINEE GUIDA

Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile.

A) (Finalità)

1. Le aree di cui alle presenti linee guida sono istituite per l’addestramento e l’allenamento dei cani, l’educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e la riduzione del prelievo della selvaggina riprodotta allo stato naturale e il sostegno allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole.

B) (Generalità)

1. Le presenti Linee guida sono emanate in attuazione dell’art. 17 della L.R. n. 17/95 e del Piano Faunistico-Venatorio regionale, in ordine alla costituzione, la gestione ed il funzionamento delle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, le gare e le prove cinofile.
2. Nei successivi punti, le zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono denominate Z.A.C..
3. Le Z.A.C. sono costituite nel limite dell’1% del territorio Agro-Silvo-Pastorale di ciascuna Provincia o Città metropolitana di Roma Capitale.
4. Nella percentuale di cui al precedente capoverso, non rientrano le zone cinofile all’interno delle AFV (Aziende Faunistico Venatorie) e le zone addestramento cani e gare cinofile all’interno delle Aziende Agroturistico Venatorie.
5. La Regione autorizza la costituzione delle Z.A.C. su richiesta delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, delle associazioni agricole riconosciute ovvero di imprenditori agricoli singoli, di gruppi cinofili dell’E.N.C.I..
6. Le Z.A.C. sono istituite, preferibilmente, su territori marginali.
7. La costituzione di nuove ZAC o l’ampliamento di quelle esistenti non può essere autorizzata nell’ambito delle aree classificate Rete Natura 2000.
8. Il territorio della Z.A.C. può essere modificato con il metodo della permuta, mantenendo il numero degli ettari previsti nell’autorizzazione, previa approvazione dell’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
9. Le Z.A.C. non possono essere costituite ad una distanza inferiore a 500 mt. da zone protette, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna selvatica, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica. Sono fatte salve le Z.A.C. già costituite alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida.
10. E’ prevista la figura del gestore.

C) (Tipologia aree)

1. Le Z.A.C. si suddividono in Z.A.C. di tipo A e ZAC di tipo B.

D) (Dimensioni)

1. La superficie per la costituzione di Z.A.C. non può essere inferiore a 20 ettari e non superiore a 300 ettari. Le Z.A.C. di tipo A, di estensione inferiore a 100 ettari, sono destinate all’addestramento dei cani da ferma, in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina, con l’azione di recupero cinofilo per la sola specie quaglia, purché di allevamento ed appositamente liberata nell’imminenza della prova addestrativa.

Tale attività è consentita nel solo periodo 1 giugno - 15 settembre. Nel restante periodo dell'anno solare è consentito il solo allenamento senza liberazione di selvaggina.

2. Le ZAC di tipo B, di estensione superiore a 100 ettari, sono destinate, per l'intero anno solare, all'attività cinegetica con facoltà di sparo sulle specie indicate al successivo paragrafo E), provenienti da allevamenti autorizzati o in cattività, appositamente liberate.

E) (Immissione di fauna selvatica)

1. La fauna da liberare durante la prova addestrativa deve provenire da allevamenti autorizzati o in cattività ed essere corredata della prevista certificazione sanitaria.
2. Le specie consentite sono: fagiano, starna, pernice, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico - appositamente liberate; limitatamente alla specie cinghiale, la liberazione deve avvenire esclusivamente in aree recintate, come indicato al punto G) delle presenti Linee Guida.

F) (Aree recintate per la specie lepre)

1. È facoltà, nelle Z.A.C. di tipo B, predisporre strutture recintate destinate all'addestramento e gare per cani da seguita sulla specie lepre.
2. Se previste, tali strutture recintate con rete metallica di altezza non inferiore a metri 1, devono avere un'estensione minima di 10 ettari.
3. La liberazione dei capi deve essere annotata nell'apposito registro vidimato dalla Regione - Area Decentrata Agricoltura, competente per territorio e la relativa certificazione sanitaria e di provenienza deve essere conservata ed esibita su richiesta del personale di vigilanza.

G) (Aree recintate per la specie cinghiale)

1. Nelle Z.A.C. di tipo B devono essere predisposte aree recintate destinate all'addestramento e gare per cani da seguita sulla specie cinghiale.
2. Tali aree, aventi un'estensione minima di 10 ettari, devono essere recintate con strutture di altezza non inferiore a metri 1,50, saldamente ancorate al terreno, in modo da impedire la fuoriuscita dei capi liberati.
3. Il numero massimo dei cinghiali presenti in ogni recinto di addestramento non può superare il limite massimo di un capo ogni quattro ettari.
4. I capi da liberare devono provenire da allevamenti autorizzati o da catture effettuate nell'ambito dei piani di controllo numerico, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e degli artt. 11 e 22 della L. n. 394/1991 ed essere marcati e corredata della prevista certificazione veterinaria e di provenienza.
5. La liberazione dei capi deve essere annotata nell'apposito registro vidimato dall'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio e la relativa certificazione sanitaria e di provenienza deve essere conservata ed esibita, su richiesta del personale di vigilanza, dal gestore della Z.A.C.
6. I cinghiali non più idonei per l'allenamento e l'addestramento dei cani devono essere abbattuti o ceduti a soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

H) (Durata dell'Autorizzazione)

1. L'autorizzazione della Z.A.C. ha durata di sei anni ed è rinnovabile.

I) (Autorizzazione alla costituzione della Z.A.C.)

1. La richiesta di autorizzazione alla costituzione di una Z.A.C. è presentata, in bollo, alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, dai soggetti di cui al paragrafo B) punto 5.
2. Il provvedimento autorizzativo, previa trasmissione della relazione istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio della Regione Lazio, è rilasciato dalla Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.
3. L'interessato, al fine dell'ottenimento dell'Autorizzazione, oltre a specificare le specie animali che intende utilizzare, deve allegare alla domanda la documentazione di seguito indicata:

- a) cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:4.000 dei terreni costituenti la Z.A.C. e corografia del territorio;
 - b) elenco delle particelle interessate con indicazione di Comune/Foglio/Particelle/Ha;
 - c) consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi con relativo estratto catastale dei terreni da assoggettare al vincolo, come da modello predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura, con allegata copia del documento di riconoscimento del proprietario in corso di validità;
 - d) regolamento per l'accesso ed il funzionamento della Z.A.C.;
 - e) nel caso di Associazione, atto di costituzione e/o Statuto dell'organismo richiedente la gestione;
 - f) ove previsto, certificazione attestante il riconoscimento dell'associazione nazionale od ente richiedente;
 - g) documentazione relativa ad eventuali strutture di ambientamento e stazionamento della fauna selvatica allevata e/o detenuta, realizzate secondo la normativa sanitaria vigente, che dovranno essere successivamente comunicate alla ASL competente per territorio;
 - h) qualora il richiedente sia imprenditore agricolo, in aggiunta a quanto precede, certificato iscrizione alla Camera di Commercio, partita IVA, iscrizione all'INPS;
4. Nei recinti e nelle voliere deve essere mantenuta una densità limitata secondo i rapporti minimi stabiliti dall'art. 19 comma 7 della L.R. 17/95.

L) (Tabellazione)

1. Il perimetro della Z.A.C. deve essere delimitato, a cura del titolare dell'autorizzazione, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni minime di cm. 30 per cm. 20 recanti la scritta: "Zona Addestramento Cani (*denominazione*) di Tipo (A o B) accesso consentito ai soli autorizzati (art. 17, L.R. n. 17/95)". Le tabelle devono essere poste anche su eventuali strade interne alla Z.A.C..
2. Le suddette tabelle devono essere collocate ad una altezza di almeno metri 2 e a distanza tale che da una tabella sia visibile la precedente e la successiva. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e non devono essere apposte su sostegni vivi.

M) (Periodo di utilizzazione delle Zone Addestramento Cani)

1. Nelle Z.A.C. di tipo A l'attività è consentita nel solo periodo 1 giugno - 15 settembre. Nel restante periodo dell'anno solare è consentito il solo allenamento senza immissione di selvaggina.
2. Nelle Z.A.C. di tipo B l'attività cinegetica con facoltà di sparo è consentita tutto l'anno.
3. Nelle Z.A.C. sia di tipo A che B non è consentita l'attività con facoltà di sparo nei giorni di martedì e venerdì.
4. Nelle Z.A.C. sia di tipo A che B l'orario consentito per l'addestramento è dal sorgere del sole fino al tramonto.

N) (Gestione delle Zone Addestramento Cani)

1. Per l'accesso ed utilizzo della Z.A.C. occorre essere muniti di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, stampato dal gestore della Z.A.C., sul modello tipo predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.
2. Nelle aree addestramento cani si deve accedere con il cane a guinzaglio, fucile scarico e in custodia.
3. L'attività di abbattimento è consentita soltanto ai possessori di licenza di caccia in corso di validità e relativa copertura assicurativa.
4. Al termine dell'addestramento con abbattimento di fauna proveniente da allevamenti autorizzati, l'Organo di Gestione della Z.A.C. rilascia l'opportuna certificazione sul numero e la/e specie di capi abbattuti, occorrente all'addestratore anche per fini di controllo fuori della zona stessa.
5. Il gestore deve essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale.

O) (Rinnovo-Cessazione-Revoca delle Zone Addestramento Cani)

1. Il consenso da parte dei proprietari e/o conduttori dei terreni, è vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata dell'autorizzazione.
2. Qualora il consenso rilasciato non preveda la rinnovabilità, il proprietario/conduttore dei terreni può revocarlo entro sei mesi dal termine dell'autorizzazione, dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. In assenza di revoca nei termini sopra riportati, il consenso si ritiene tacitamente rinnovato.
3. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, a partire da tre mesi antecedenti la data di scadenza dell'autorizzazione stessa. In caso di presentazione successiva alla scadenza naturale, la domanda è istruita quale richiesta di nuova costituzione per la quale i documenti di cui al paragrafo I), devono essere reiterati.
4. Qualora il richiedente del rinnovo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che "*nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto e di diritto della Z.A.C.*", nonché di aver preventivamente informato entro sei mesi dal termine dell'autorizzazione gli eventuali proprietari e/o conduttori dei terreni di cui al punto 2, la documentazione di cui al paragrafo I) può essere omessa. Qualora siano intervenute modificazioni della Z.A.C., il richiedente deve, al momento della presentazione della domanda di rinnovo, produrre la documentazione di quanto non risulti agli atti della Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura.
5. È ammissibile la richiesta di rinnovo anche per le Z.A.C. che, a seguito di revoche nei termini di cui al punto 1, abbiano subito una riduzione del territorio non superiore al 5%. In tal caso, l'estensione delle aree per le quali sia stata data revoca non è conteggiata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione.
6. Qualora la Z.A.C. ricada del tutto o in parte in un Sito della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), alla richiesta di rinnovo occorre allegare il pronunciamento relativo alla procedura di valutazione di incidenza reso ai sensi del DPR n. 357/1997 dalla struttura regionale competente.
7. L'Autorizzazione della zona addestramento cani cessa nel caso di rinuncia del titolare dell'autorizzazione.
8. La revoca dell'autorizzazione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del gestore alle presenti linee guida e alla normativa vigente.
9. Nel caso di morte dell'imprenditore agricolo singolo titolare dell'autorizzazione, è facoltà degli eredi, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'art.17, comma 1 della L.R. n.17 del 1995, presentare entro 3 mesi alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, istanza al fine di succedere nell'autorizzazione medesima.

P) (Risarcimento danni alle produzioni agricole)

1. Il risarcimento dei danni arrecati alle attività agricole dalle specie di fauna selvatica all'interno delle Z.A.C. è contemplato dalla L. R. n. 4/2015.

Q) (Sanzioni)

1. Nelle Z.A.C. di tipo B l'abbattimento di fauna selvatica, al di fuori di quella consentita dal paragrafo E), comporta la sanzione prevista dalla normativa vigente e l'allontanamento del trasgressore dalla Z.A.C..
2. Per le violazioni delle presenti Linee guida da parte del gestore, si applica la sanzione prevista dall'art. 47, comma 3, della L. R. 17/95.
3. In caso di recidiva, la Regione provvede a sospendere il funzionamento della Z.A.C. da uno a tre mesi o, in casi di estrema gravità, revoca l'Autorizzazione.

R) (Vigilanza nelle Zone Addestramento Cani)

1. La vigilanza per il rispetto delle norme vigenti all'interno delle zone addestramento cani, oltre al gestore, può essere affidata alle guardie giurate venatorie volontarie, nonché agli organi previsti dall'art. 43 della L.R. 17/95.

S) (Verifiche zootecniche all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura)

1. L'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) può autorizzare, all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, verifiche zootecniche per cani da caccia iscritti e non iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'E.N.C.I. senza facoltà di sparo.
2. Il richiedente deve inviare l'istanza in bollo all'A.T.C. e darne comunicazione alla Regione Lazio, - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, corredata da:
 - a) preventiva definizione delle misure volte a salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
 - b) comunicazione alla AUSL servizi Veterinari competente per territorio del nominativo del veterinario libero professionista regolarmente iscritto all'Albo dei Medici Veterinari, che garantisce l'assistenza sanitaria degli animali presenti;
 - c) parere dell'ISPRA.
3. Eventuali danni causati per le verifiche zootecniche cinofile sono a carico del richiedente l'autorizzazione.

T) (Verifiche zootecniche e gare cinofile nel territorio A.T.C.)

1. Negli A.T.C. possono essere svolte verifiche zootecniche e gare per cani da caccia, anche non iscritti nei libri genealogici E.N.C.I, senza facoltà di sparo, previa autorizzazione della Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
2. Il richiedente deve inviare l'istanza in bollo alla Regione - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, corredata da:
 - a) parere favorevole dell'A.T.C.;
 - b) preventiva definizione delle misure volte a salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
 - c) comunicazione alla AUSL servizi Veterinari competente per territorio del nominativo del veterinario libero professionista regolarmente iscritto all'Albo dei Medici Veterinari, che garantisce l'assistenza sanitaria degli animali presenti;
 - d) nel caso di gare, assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati.
3. Durante le prove è consentito l'uso della pistola a salve.
4. Al fine di agevolare, durante le prove, gli incontri con il selvatico, è consentito liberare nei territori interessati alle prove, secondo quanto previsto paragrafo E) delle presenti Linee guida, a cura e spese del Comitato organizzatore, fauna selvatica proveniente da allevamenti autorizzati e scortata da regolare documentazione sanitaria e di provenienza.
5. La specie di fauna utilizzata deve essere idonea agli habitat che caratterizzano i territori interessati alle prove da svolgere e presumibilmente presenti sul territorio.
6. Le prove cinofile non possono essere autorizzate in territori ricompresi in aree Rete Natura 2000.

U) (Disposizioni transitorie)

1. Con l'entrata in vigore delle presenti Linee guida, le Z.A.C. in essere continuano ad operare, fino alla naturale scadenza, alle condizioni indicate nell'atto di autorizzazione.

V) (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto della presenti Linee guida, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore.